



N. 2106/13 R.G.N.R.

N. 10514/15 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice, dott. Luigi Petrucci,

letta l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (di seguito: PEC) dal difensore di P.A.A., nato a C. il ;

letti gli atti;

letto il parere sostanzialmente contrario motivato del P.M. pervenuto in data 19.8.15, nel quale si dà atto della cessazione della misura disposta per il capo J e si ritiene che non siano stati adottati nuovi elementi rispetto a quelli già valutati;

osserva quanto segue.

L'istanza trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo di PEC dell'Ufficio denominato gip.tribunale.palermo@giustiziacert.it non è ammissibile per le seguenti ragioni.

Alcune Sezioni Semplici della Cassazione hanno ritenuto inammissibile la presentazione di memorie o di istanze a mezzo PEC e, *a fortiori*, a mezzo di posta elettronica (cfr. Cass. Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015 - dep. 05/06/2015, Pmt in proc. Alamaru e altri, Rv. 263900 sull'impugnazione del P.M. trasmessa a mezzo PEC, Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015 - dep. 30/04/2015, Livisianu, Rv. 263189 su un'istanza di remissione in termine trasmessa a mezzo PEC, Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014 - dep. 13/02/2014, Vacante, Rv. 258443 su un'istanza di rinvio per impedimento trasmesso a mezzo posta elettronica). Nella più articolata motivazione della n. 7058 si afferma con nettezza che il ricorso a forme di comunicazione attraverso mezzi tecnici idonei è riservato dal codice di rito agli Uffici giudiziari (cfr. artt. 148, co. 2 bis, 150, 151 c.p.p.). La n. 24332 argomenta, inoltre, dalle speciali forme dell'impugnazione per escludere l'ammissibilità dell'uso della PEC anche per il P.M., che rientra nella categoria degli Uffici giudiziari.

Cass. Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014 - dep. 18/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963 ha, invece, ritenuto che la trasmissione dell'istanza di rinvio dell'udienza trasmessa a mezzo posta elettronica sia ammissibile, anche se grava sul mittente l'onere di dimostrare che l'istanza sia pervenuta all'esame del giudice tempestivamente. In motivazione si dice anche che sarebbe possibile invertire l'onere della prova, ove fosse consentito l'uso della PEC.

I termini del dibattito riecheggiano quelli della trasmissione a mezzo fax dell'istanza di adesione all'astensione delle udienze da parte del difensore dell'imputato, di recente sintetizzata da una delle più attente dottrine in materia penale in un breve, quanto denso, articolo e, poi, risolta dalle Sezioni Unite nei termini così consacrati dalla massima redatta dall'apposito Ufficio del Massimario:

In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell'art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l'atto contenente la dichiarazione di astensione può essere "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero". (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione appare imposta non solo da un'interpretazione letterale della norma, che non richiede l'adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da un'interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo). (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014 - dep. 29/09/2014, Lattanzio, Rv. 259928).

Così come in Cass. n. 47427 cit., pure le Sezioni Unite accostano il fax alla PEC nel loro tessuto argomentativo, citando anche alcuni riferimenti normativi. Data l'importanza dell'argomentazione ai fini della soluzione della questione preliminare, appare opportuno riportarla per esteso (le parti di interesse sono sottolineate ed in neretto da questo giudicante):

D'altra parte — anche a prescindere da tale specifica norma (l'art. 3 del codice di autoregolamentazione, n.d.R.) — questa soluzione appare imposta non solo da una interpretazione letterale (**perché non è previsto il rispetto** esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo. **E' altresì significativa l'evoluzione delle forme di comunicazione e notificazione (anche a mezzo di posta elettronica certificata) previste nel processo civile, pur se ritenute non estensibili al processo penale (Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443).**

Secondo le Sezioni Unite, l'evoluzione normativa è nel senso di riconoscere validità a forme di comunicazione diverse da quelle tradizionali, ma le disposizioni richiamate fanno, a ben vedere, riferimento alle comunicazioni e notificazioni, non al deposito in cancelleria, che da esse non è minimamente toccato. Richiamano comunque il principio affermato da Cass. n. 7058 cit. per escludere la validità di comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC effettuate da privati.

Qui appare, dunque, la prima differenza fra il fax e la PEC, di natura strettamente normativa.

Il fax non ha alcuna regolamentazione specifica e trova la sua disciplina in quella dettata dal codice civile per le copie per immagini non autentiche di un documento, che hanno lo stesso valore dell'originale se non vengono disconosciute.

La PEC, invece, ha una precisa regolamentazione di rango primario tanto nell'art. 27 l. n. 3/2003 (cui è seguito il regolamento di attuazione emanato con d.p.r. n. 68/2005, che fissa le condizioni alle quali è subordinato il valore legale della PEC), quanto nel d.lg. n. 82/2005 o Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito: CAD, che ormai regola non solo i rapporti fra Amministrazione e Cittadino, ma anche i rapporti fra gli stessi Cittadini). Ciò significa che, se si ammette l'uso della PEC, si deve applicare la relativa disciplina. Lo stesso CAD

stabilisce che "Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa" (art. 4, co. 2, CAD).

L'art. 4 d.l. n. 193/2009, l. n. 24/2010, richiamato dalle Sezioni Unite, stabilisce, poi, che al processo civile e penale si applicano i soli principi del CAD e non tutte le sue disposizioni (di seguito la differenza sarà in breve legata alla contrapposizione fra "principio" e "regola").

Può essere a volte opinabile stabilire cosa sia “principio” e cosa “regola” in un testo normativo, ma in prima approssimazione si può affermare che non c’è bisogno di ricorrere ai “principi”, quando ci sono delle “regole” applicabili. In questa materia le “regole” sono quelle dettate dal d.m. n. 44/2011, previsto appunto dall’art. 4 d.l. n. 193 cit. perché sia data attuazione ai principi del CAD nella giurisdizione. Si può anche ragionevolmente escludere il valore di “principio” ad un testo normativo che necessita di ulteriori specificazioni normative o di successive misure organizzative per essere efficace (analogamente a quanto accade per le direttive dell’Unione Europea, che fissano i principi ai quali gli Stati nazionali si devono adeguare nel legiferare in una certa materia, ma che, alla scadenza del termine per l’armonizzazione, possono essere invocate nei rapporti c.d. orizzontali, ove il testo normativo sia self-executing).

Occorre, dunque, chiedersi se l’art. 45, co. 1, CAD (in base al quale “I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”) e l’art. 48 CAD (in base al quale si prevede l’uso della PEC quando occorre effettuare una trasmissione di documenti con data certa) siano “principi” applicabili al processo penale. Se così fosse, secondo una certa dottrina, sarebbe certamente ammissibile la trasmissione di istanze a mezzo PEC, dal momento che il codice, in alcune ipotesi (es. art. 162, co. 1, c.p.p.), e la giurisprudenza in altre non espressamente codificate (cfr. Cass. Sez. III, 21 febbraio 2008, n. 14223), equiparano la raccomandata al deposito in cancelleria.

A parere di questo giudice le predette disposizioni non hanno alcuna delle caratteristiche del “principio”.

Anzitutto l’utilizzo di PEC per la trasmissione di atti e documenti è dettagliatamente disciplinata dal d.m. n. 44/2011 e dal provvedimento del Direttore dei Sistemi Informativi Automatizzati di cui all’art. 34 del d.m. cit. (di seguito: Provvedimento SIA), che detta le specifiche tecniche. Già da questo punto di vista appare una prima difformità del mezzo prescelto dall’istante rispetto al canone normativo, perché l’indirizzo con dominio @giustiziacert.it ha valore per comunicazioni di carattere amministrativo ed assolve all’obbligo degli Uffici giudiziari di dotarsi di una PEC in quanto Amministrazioni. Per le comunicazioni processuali la disciplina è regolata dall’art. 4 del d.m. n. 44/2011, a sua volta specificato dall’art. 4, co. 2, Provvedimento SIA, che fissa nel dominio @penale.ptel.giustiziacert.it quello da utilizzarsi per le comunicazioni processuali penali. Detto in altre parole, sarebbe come se il fax fosse stato sì mandato ad un numero dell’Ufficio giudiziario, ma a non quello del giudice deputato ad esaminare l’istanza (con la differenza che, in questo caso, vi sarebbe una violazione di norme e non di regole di buon senso di matrice giurisprudenziale).

Si tratta, poi, di disposizioni che presuppongono la normazione delle congrue regole organizzative, ivi compresa l’istituzione del fascicolo informatizzato del procedimento amministrativo (cfr. art. 41 CAD), in difetto delle quali la trasmissione a mezzo PEC diventa un mero auspicio. Non a caso anche su questo punto esistono precise regole nel d.m. n. 44/2011, come l’art. 9 sul fascicolo informatico e gli artt. 11 e 13 sulla formazione e trasmissione degli atti di parte, che non sono rispettate dall’istanza trasmessa a mezzo PEC dall’istante (senza sua colpa, beninteso, quanto alla materiale assenza del fascicolo informatico, anche se la circostanza doveva essere considerata nella scelta del mezzo di trasmissione).

Si viene così all'ultima caratteristica della disposizione di "principio" ovvero la sua possibilità di applicazione in difetto di successive misura organizzative, che evidenzia anche l'altra -e, per certi versi, più radicale- differenza fra il fax e la PEC sotto il profilo del deposito dell'atto.

Il fax produce un documento cartaceo che è l'immagine di quello trasmesso. Questo viene raccolto dal personale di cancelleria e sottoposto all'attenzione del giudice con il fascicolo cartaceo. Le problematiche organizzative conseguenti sono ben riassunte dalle Sezioni Unite n. 40187 cit. che, in un *obiter dictum* (nel caso di specie l'istanza era stata esaminata ed accolta dal giudice precedente), si pongono il problema della concreta efficacia del fax nel raggiungimento dello scopo di far conoscere al giudice che la deve esaminare l'istanza di rinvio, perché in questo caso v'è un termine implicito costituito dalla celebrazione dell'udienza. La soluzione viene trovata nel fatto che la comunicazione va fatta non ad un qualsiasi numero di fax dell'Ufficio giudiziario, ma a quello in uso al giudice al quale deve pervenire l'istanza ed alla previsione di un termine dilatorio di due giorni, previsto dal codice di autoregolamentazione, che scongiura la possibilità di un fax trasmesso a ridosso della celebrazione dell'udienza, che potrebbe mettere il giudice nell'impossibilità materiale di provvedere.

Affatto diversa è la problematica che pone l'istanza trasmessa a mezzo PEC all'Ufficio giudiziario.

Intanto ad oggi questo Ufficio giudiziario, non essendovi tenuto per legge (sul punto si deve sempre richiamare l'argomento di Cass. n. 7058 cit.), non ha stabilito alcuna forma di controllo delle PEC in entrata. In ogni caso il giudice non ha alcun accesso alla PEC, tanto meno esiste un fascicolo informatico nel quale conservare l'istanza (in questa parte il d.m. n. 44/2011 ha trovato attuazione pratica solo per il processo civile). Ne segue che, per essere esaminata, l'istanza trasmessa a mezzo PEC deve essere necessariamente stampata da qualcuno ed allegata al fascicolo cartaceo, come è avvenuto nel caso di specie su indicazione di questo giudicante al personale di cancelleria (sulle conseguenze giuridiche di questo passaggio si dirà in seguito), a fronte di una richiesta telefonica del sostituto del difensore dell'indagato, che aveva sollecitato l'evasione dell'istanza trasmessa a mezzo PEC. Quanto accaduto testimonia che gli artt. 45 e 48 CAD non sono "principi" applicabili al processo penale, perché si richiedono imponenti misure organizzative, come la realizzazione di un sistema informatico che gestisca la posta in ingresso, la possibilità di accesso del magistrato ed il fascicolo informatico (ancorché le caratteristiche di questi applicativi siano già normate dal d.m. n. 44/2011).

Il diverso apparato organizzativo dell'Ufficio giudiziario impedisce, dunque, di parificare il deposito a mezzo fax e quello a mezzo PEC, senza per questo contraddire l'appartenenza alla medesima categoria codicistica dei "mezzi tecnici idonei" con riferimento alle comunicazioni e notificazioni, di recente consacrato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 32254 depositata il 22.7.15 al punto 5.1. (il riferimento è al passo in cui si afferma che ... non v'è ragione di ritenere che tra i "mezzi tecnici idonei" non possano essere ricompresi gli strumenti atti alla trasmissione telematica, se essi siano in grado di fornire prova della trasmissione stessa e della avvenuta ricezione, garanzie che il sistema della P.E.C è certo in grado di assicurare). Le disposizioni codicistiche richiamate dall'art. 16, co. 4, D.L. n. 179/2012, L. n. 221/2012 si fondano, infatti, sull'obbligo del professionista di istituire una PEC per le comunicazioni con le Amministrazioni, già stabilito dagli artt. 16, co. 7, d.l. n. 185/2008, l. n. 2/2009 e 6 bis CAD¹. Si può, forse, astrattamente discutere della disparità di

¹ Anche se non si tratta di norma di principio, la disciplina e la relativa attuazione dell'anagrafe degli utenti abilitati esterni all'accesso al dominio giustizia è già operativa, grazie all'istituzione del REGINDE, per il quale v. art. 7 d.m. n. 44/2011, in modo da rendere pienamente efficace la comunicazione verso i difensori.

trattamento fra difensore e P.M. o fra difensore e giudice, nella misura in cui l'Autorità giudiziaria può usare la PEC e le parti private non la possono usare, ma questo è il risultato dell'obbligo per le Amministrazioni ed i professionisti di istituire un indirizzo PEC, che l'Autorità giudiziaria in quanto tale ancora non ha (o, meglio, avrà quando sarà data attuazione pratica all'art. 4 d.l. n. 193 cit. ed al successivo regolamento di attuazione previsto dal d.m. n. 44/2011).

Come si è accennato, l'istanza trasmessa a mezzo PEC è stata stampata dalla cancelleria su indicazione di questo giudicante, visto che il sostituto del difensore aveva sollecitato telefonicamente l'evasione dell'istanza². Un documento cartaceo è così materialmente entrato a far parte del fascicolo, è stato consultato dalle altre parti processuali (concretamente il P.M., che ha espresso il parere senza nulla osservare in punto di ammissibilità dell'istanza), resterà nel fascicolo e potrà seguirne la normale vita in ogni stato e grado del giudizio, in particolare quelli relativi all'incidente cautelare di cui ci si occupa in questa sede.

La conformità del documento cartaceo all'originale trasmesso a mezzo PEC è attestata dal cancelliere, che ha dichiarato di averlo stampato. Trattasi, pertanto, di copia analogica di documento informatico che, ai sensi dell'art. 23 CAD - norma di principio, poiché non abbisogna di specificazioni normative o misure organizzative per la sua applicazione - ha lo stesso valore dell'originale ove formato da un pubblico ufficiale.

A sua volta l'originale (ovvero il documento informatico trasmesso in uno con la PEC del professionista) dà notevole certezza rispetto al mittente, perché l'indirizzo di PEC è, infatti, censito ufficialmente dal registro dei professionisti (INI-PEC, v. sempre art. 16, co. 7, d.l. n. 185/2008, l. n. 2/2009 e successivo regolamento di attuazione, art. 6 bis CAD) e dal registro dei soggetti abilitati esterni del dominio giustizia (REGINDE, v. art. 7 d.m. n. 44/2011). Di più, l'accesso al gestore di PEC (come quello di qualunque altra posta elettronica, anche non certificato) richiede la digitazione di un nome utente e password, di uso esclusivo dell'utente medesimo, mentre l'integrità del messaggio è ampiamente tutelata da sofisticate tecniche di criptazione del dato (non sempre associate al messaggio di posta elettronica semplice), caratteristiche che valgono a qualificare l'atto trasmesso a mezzo PEC come atto sottoscritto con firma elettronica qualificata (v. art. 1, lett. q-bis, CAD, il cui valore probatorio è fissato dall'art. 21 CAD - norma di principio, poiché non abbisogna di specificazioni normative o misure organizzative per la sua applicazione -).

Una volta stampata, avendo le predette caratteristiche, l'istanza trasmessa a mezzo PEC deve essere esaminata, in applicazione del filone giurisprudenziale sostanzialista sulla trasmissione a mezzo fax, che impone al giudice di provvedere sulle istanze che, in ultima analisi, hanno raggiunto lo scopo.

L'esame dell'istanza stampata priva di rilevanza l'eventuale dubbio di costituzionalità sulla disparità di trattamento summenzionata e rivela anche la natura adeguatrice al canone costituzionale della parità fra le parti della soluzione concretamente praticata.

L'istanza si fonda sui seguenti nuovi elementi:

- 1) intervenuta scadenza dei termini massimi di custodia cautelare per uno dei capi di imputazione per i quali l'imputato è ristretto per il titolo emesso in questo processo;

² Per completezza si segnala che l'Ufficio ha aderito all'interpretazione più restrittiva dei casi di notifica dell'istanza alla persona offesa, ritenendola necessaria solo per i delitti in cui è previsto anche l'avviso dell'emissione dell'ordinanza custodiale e non v'è ragione di rimeditare l'assunto, essendo la questione controversa e, per ora, solo rimessa all'esame delle Sezioni Unite.

- 2) modificazione delle disposizioni che regolano le esigenze cautelari che, ad avviso del difensore, deve imporre la rivalutazione del pericolo di reiterazione del reato posta a fondamento del titolo emesso in questo processo e non ancora scaduto con riferimento ad altri capi di imputazione. In particolare il difensore chiede che venga considerata anche l'attualità del pericolo di reiterazione del reato e non solo la sua concretezza, intesa come "esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati". In vista del medesimo scopo minimizza la circostanza che, con riferimento ai capi di imputazione che sorreggono il titolo cautelare, sia contestata l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91, poiché collegata all'utilizzo del metodo mafioso e non già della finalità di favorire il sodalizio mafioso, essendo stata esclusa a livello cautelare la partecipazione al sodalizio dell'odierno imputato, pur inizialmente contestata dal P.M. anche nella richiesta di misura cautelare. Ritiene, conclusivamente, che l'aver ordinato la perpetrazione di un'estorsione mediante l'appiccare un incendio e il porto di armi sia comunque confinato "... ad un contrasto intervenuto fra due famiglie di sangue in ordine alla gestione di beni immobili in comproprietà fra le stesse ..." (così l'istanza) e, dunque, non tale da giustificare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, a maggior ragione considerato il fatto che l'esecutore materiale sarebbe comunque ristretto in carcere;
- 3) insussistenza delle eccezionali esigenze cautelari che giustificano la misura di massimo rigore nei confronti dell'odierno imputato, ormai settantenne;
- 4) possibilità di disporre la misura domiciliare con la prescrizione dell'applicazione dello strumento elettronico di controllo (di seguito: SEC), parimenti adeguata a tutelare il pericolo di reiterazione ravvisabile nel caso di specie, alla luce dei predetti elementi;
- 5) sussistenza di patologie incompatibili con lo stato di detenzione, con formulazione della richiesta subordinata di espletamento di una perizia per accertare la compatibilità delle patologie dalla quali è pacificamente affetto l'odierno imputato con lo stato di detenzione.

Si deve senz'altro convenire sulla scadenza della misura per il capo J, ciò non di meno l'imputato risulta ristretto per il titolo precedente, nel quale gli vengono contestati reati molto più gravi, in astratto ed in concreto, che sono tutt'ora idonei a giustificare la permanenza della misura di massimo rigore. Per maggiori ragguagli sul punto si rinvia al provvedimento del Tribunale della Libertà, più volte citato nella stessa istanza, nel quale si descrive il quadro indiziario relativo alla contestazione mossa all'odierno indagato ovvero quella di aver ordinato dal carcere, ove era ristretto per precedente condanna per il delitto partecipativo mafioso, le gravissime aggressioni a vicini, allo scopo di risolvere una risalente controversia civilistica sussistente fra loro. Appare chiaro che l'intestazione fittizia del terreno, solo sostanzialmente riconducibile all'odierno indagato, appare ai fini cautelari questione di rilievo nullo, rispetto all'estorsione, all'incendio ed al porto di armi da fuoco aggravati dal metodo mafioso, non foss'altro per il pericolo all'incolumità delle persone connesso a questi altri reati rispetto a quello di intestazione fittizia di beni.

Astrattamente la modifica legislativa consente una nuova delibazione del pericolo di reiterazione del reato, perché deve condividersi la ricostruzione sistematica operata dal difensore. L'incidenza delle nuove disposizioni in materia cautelare è stata affermata anche *in peius* e, *a fortiori*, se la novella normativa impone una valutazione più stringente delle esigenze cautelari [cfr. Cass. pen., Sez. VI, 8 ottobre 2013 (dep. 4 dicembre 2013), n. 48462]. La novità normativa riguarda l'introduzione dell'attualità del pericolo, in aggiunta alla già

richiesta concretezza. Alcuni commentatori hanno, però, sottolineato, che l'art. 292, co. 2, lett. c), c.p.p. già contemplava tale requisito. La giurisprudenza di legittimità aveva, poi, elaborato una massima giurisprudenziale secondo cui la concretezza del pericolo che si poteva evincere dal delitto posto a fondamento del titolo cautelare scemava con il decorso del tempo dalla sua commissione, rendendo così più intenso l'onere motivazionale sull'esistenza del pericolo di reiterazione (cfr. Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015 - dep. 08/06/2015, Palermo, Rv. 263722). Si trattava comunque di prescrizioni sulla motivazione dell'ordinanza e non sui presupposti di emissione della misura, che poteva essere data anche qualora non vi fosse una ragionevole prognosi sulle condizioni fattuali perché lo stesso reato fosse nuovamente commesso (cfr. ad es. Cass. Pen. Sez. V, 15 maggio 2014, n. 24051). In questo caso l'esistenza delle condizioni perché possa essere nuovamente commesso il reato vanno ravvisate nell'immutata situazione di fatto, nella notevolissima pericolosità dell'indagato, per quale è sufficiente rinviare agli stessi elementi diffusamente argomentato dalla citata ordinanza del Tribunale della Libertà sull'intensità del dolo, nella totale assenza di autocontrollo dell'indagato che commetteva il delitto addirittura dallo stato di detenzione, nei suoi gravissimi precedenti penali (ben due condanne precedenti per il delitto partecipativo mafioso). È, infatti, appena il caso di ricordare che l'attualità non significa che debba essere commesso un delitto del tutto analogo a quello per cui si procede, ma che sia attuale il pericolo che ne vengano commessi altri della stessa specie o delle categorie indicate dall'art. 274, lett. c). c.p.p. Un soggetto ristretto per ben due volte per mafia, che nel recente passato -addirittura dalla detenzione!- ha ordinato che si commettesse un gravissimo reato con modalità mafiose, anche se ristretto in regime domiciliare potrebbe certamente commettere altri gravissimi delitti della stessa specie di quello per cui si procede o dell'elenco predetto, essendo peraltro *sub iudice* la contestazione di partecipazione al sodalizio anche durante la detenzione. Tanto meno si può dire che il requisito dell'attualità possa essere rivalutato alla data odierna, quando dal delitto sono trascorsi due anni, ma deve essere considerato il momento di applicazione della misura, quando era trascorso appena un anno. Diversamente opinando, dopo una considerevole restrizione cautelare verrebbe potenzialmente sempre meno il presupposto dell'attualità, quando invece la durata della misura spiega i suoi effetti solo in termini di efficacia della custodia cautelare ovvero di proporzione con la pena irrogata.

Il difensore prova, poi, ad articolare un ragionamento per superare la chiara ed esplicita motivazione del Tribunale della Libertà sulla sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, che giustificano l'applicazione della misura di massimo rigore anche se il prevenuto è soggetto ultrasettantenne, ma questo giudicante non riesce a comprenderne la portata, a fronte della chiara e precisa situazione cautelare descritta dal Collegio di seconde cure, qui richiamata e condivisa. In ogni caso l'eccezionale gravità del pericolo di reiterazione del reato è ben messa in luce dalla superiori circostanze.

Lo stesso deve dirsi in ordine alla prescrizione dello SEC, che non avrebbe alcuna concreta efficacia deterrente rispetto ad altri ordini dati dall'anziano mafioso, che in restrizione domiciliare avrebbe senza dubbio maggiori margini di manovra rispetto a quelli di cui può fruire in carcere.

L'esistenza di patologie incompatibili con lo stato di detenzione viene riproposta sulla scorta dei medesimi documenti ed argomenti già esaminati e confutati dal Tribunale della Libertà, senza neppure una nuova allegazione tecnica sul punto. Con separato provvedimento si provvede, comunque, a richiedere notizie aggiornate sullo stato di salute dell'indagato all'Autorità sanitaria del carcere, ove lo stesso si trova ristretto.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Palermo, 25.8.15 (data depositato)

Il Giudice per le indagini preliminari

dott. Luigi Petrucci

